

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 341

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL CANTON MARIA PIA, CONCI ELISABETTA, TITOMANLIO VITTORIA, SAMPIETRO UMBERTO, DE MARIA, FRANCESCHINI FRANCESCO, GARLATO, BADALONI MARIA, BONTADE MARGHERITA, SAVIO EMANUELA, MANZINI, FUMAGALLI, VALANDRO GIGLIOLA, BUZZI, BIASUTTI, SCALFARO, LONGONI, D'ESTE IDA, PACATI, FRANZO, CARCATERA, BOIDI, SALIZZONI, ROSELLI**

*Annunziata il 17 novembre 1953*

## Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — I tre fatti che, verso la fine dell'anno 1949, quas. contemporaneamente hanno commosso l'opinione pubblica (a Bologna un ragazzo di 15 anni ha rapito e soffocato uno di sei, a Foggia un quattordicenne ha ucciso a pugnalate un coetaneo, a Cuneo un tredicenne si è gettato sotto il treno) richiamano l'attenzione di tutti su quanto medici ed educatori vanno affermando: che certa stampa e soprattutto certi spettacoli perturbano, sconvolgendola, la psiche del ragazzo.

Fin dai tre anni il bimbo è facilmente suggestibile, poi quando s'inizia la crisi dell'adolescenza ed in lui sorge un desiderio di forti e sconosciute emozioni, una tendenza vaga a ciò che è ignoto e lontano e sentimenti di egoismo, bontà, generosità, violenza si mescolano incompontamente nel suo animo, si può comprendere quale effetto possa avere la visione di un film che lo fa vivere in una atmosfera di sogno ed aumenta lo squilibrio tra la vita reale ed il suo mondo interiore. Manca in lui quasi del tutto la capacità di reazione volitiva che s'incontra nell'adulto e quindi le immagini che il suo occhio beve avidamente diventano fantasmi accarezzati,

sui quali spesso cerca di modellare la sua vita. Si spiegano in tal modo certi atteggiamenti di signorinelle che vogliono riprodurre l'attrice del cuore e di ragazzi il cui latente istinto di violenza o le tare ereditarie del subconsciente affiorano sotto la suggestione dei films veduti. Le pellicole frivole ed erotiche poi lanciano le passioni nell'immoralità e nella irrealtà della vita.

Il dottor Franco Pennacchi (articolo *Cinema ed adolescenza con speciale rapporto alle malattie nervose mentali*, pag. 1093, della « Rivista internazionale del cinema educativo », anno 1930) osserva a questo proposito: « Molto più frequente che la ripetizione delle parole, è, nei soggetti, la ripetizione dei gesti visti sullo schermo. Fenomeno che si verifica specialmente quando, alterati i poteri di volontà e di controllo, per lo sconvolgimento avvenuto nel campo della coscienza, o non essendo ancora essi sviluppati nel soggetto, questo diviene preda della più spiccata suggestibilità fino a un vero e proprio automatismo... Si nota che il gesto torna improvviso in un critico momento d'incoscienza o che, ritenuto e premeditato, viene ripetuto in modo ossessivo.

« Troviamo tentativi di suicidio ed omicidio, a volte sotto l'impressione di una scena che ha profondamente commosso, a volte sotto l'impero di qualche allucinazione imperativa; oppure coreografici atteggiamenti di isterismo ispirati alle scene passionali del *film* o complicate azioni che ripetono la fuga, il furto, la violenza ».

In ogni caso è constatabile quanto il medesimo autore afferma nello stesso articolo: « Il ragazzo, immobilizzato dal fascino della visione cinematografica, trepida e risponde con tutti i suoi nervi alle tante sensazioni che arrivano al cervello. La sua attenzione, che di solito presto si stanca, e cerca di trarre compenso nel moto, qui è incatenata per delle ore dallo schermo, mentre l'affaticamento cerebrale è mascherato dall'eccitamento del piacere. Finito questo si fanno sentire i sintomi della stanchezza più o meno gravi secondo il temperamento e la costituzione dei giovani spettatori che hanno subito una detrazione di forza nervosa sproporzionata al loro organismo ». Invece dell'aria e del sole di cui hanno bisogno, il cinema toglie il riposo, sovraeccita i nervi, infiamma l'immaginazione.

Le sfumature, le scene anche pericolose di certe pellicole non potrebbero essere comprese dai più piccoli o almeno avrebbero un valore di comprensione e di suggestione del tutto minimo e tale da essere completamente dimenticato, ma è necessario impedire l'accesso al cinema per ragioni fisiologiche, per evitare cioè che ad organismi in formazione, ai quali sono più necessarie che ad ogni altro, l'aria libera, la luce normale, la possibilità di movimento, sia imposta, anche solo per qualche ora della giornata, la costrizione all'immobilità per un certo periodo di tempo, in sale chiuse, oscure, spesso male areate, ad una luce artificiale che potrebbe avere sulla retina del fanciullo, ripercussioni non lievi per l'avvenire. Nell'ombra malsana dell'ambiente che serve alla propagazione dei germi delle più comuni malattie, il ragazzo vede atteggiamenti e persone che forse sfuggono agli adulti e ne trae, per la fuga del pubblico pudore, una maturità troppo precoce in materia sessuale. Tutto ciò che vede gli sembra più bello e più affascinante che la vita stessa, incapace com'è di ristabilire l'equilibrio per l'insufficienza di giudicare.

Non è il caso di insistere sull'evidente fatto che mentre la scuola si sforza di proporre le mozioni alla capacità di riflessione di memoria e di ragionamento, il cinema sintetizza in breve tempo in un dramma un gran

numero di fatti che si susseguono vertiginosamente mettendo in lavoro, in modo particolare, la fantasia a detrimento delle altre facoltà. Certo è che i danni morali sono ancora più gravi.

Il cinema falsa il concetto della vita e scalza nel ragazzo la concezione di moralità che l'educazione ha formato in lui, annebbiandogli la distinzione tra atto morale ed immorale, sollecita il suo istinto di insubordinazione, sviluppa il desiderio di imitare gli eroi dello schermo. Poiché falsa completamente i valori, gli rende più pesante e qualche volta insopportabile la sfera familiare mentre gli è comunque triste il risveglio quando torna con penosa insoddisfazione alla realtà concreta della sua esistenza.

Non possiamo che consentire a quanto dice l'Inzitari nella rivista « Maternità e Infanzia » (anno 1943, n. 1): « I *films* tristi snervano il fanciullo amareggiandone l'animo o ponendo nella sua mente problemi più grandi di lui, ai quali non basta il cuore. Le pellicole amorose, se male concepite o condotte, svegliano bruscamente in lui gli istinti sessuali. Le pellicole gialle, a forti tinte, possono risvegliare ataviche tendenze e distruggere nel suo animo sentimenti preziosi di educazione individuale e sociale ».

I fisiologi concordano in questo riconoscimento.

Il fisiologo tedesco Alessandro Herzer fra i primi segnala il meccanismo della suggestione che determina la precocità sessuale.

L'animale soggetto ciecamente dall'istinto non prova perturbamenti né deviazioni, ma l'uomo può sconvolgere le leggi della natura, creare una maturità fittizia, una necessità psicologica artificiosa determinata dall'azione delle idee licenziose operanti nella recprocità del fisico e del morale.

Il morale agisce sul fisico ed il fisico sul morale.

I ragazzi, i giovani travolti nel congegno di questa alterazione psico-fisica, subiscono, secondo il giudizio del fisiologo italiano Pio Foà « il ricorso morboso dell'immaginazione a concetti, a rapporti, a figurazioni, tratte unicamente e come fatalmente dalla vita sessuale quasi che ne fossero dominati fino alla rinuncia di ogni altra libertà di pensiero ».

Sin dal 1912 il D'Abundo nella « Rivista italiana di neuropatologia » (volume IV, fascicolo X) affermava, considerando gli effetti del cinema sui minori, « di essere stato consultato parecchie volte per fanciulli dai sette ai dieci anni, i quali dopo aver assistito a

produzioni cinematografiche rappresentanti bozzetti tragici o fantastici, avevano cominciato a presentare delle accentuate turbe nervose, consistenti in accessi di paure notturne con vere allucinazioni ordinariamente visive, per cui terrorizzati, balzavano dal letto in preda a spavento indicibile rifuggendosi nel letto dei parenti ».

È interessante quanto scrive Daniel Rops sulla « Nation Belge », riportando i dati che un eccellente psichiatra francese, il dottore Le Moal, dell'ospedale « Des enfants malades », trasse da un'inchiesta su tale argomento: « Su millecentosessantatré fanciulli interrogati in Parigi e provincia tra i dieci e sedici anni solo l'uno per cento dei fanciulli ed il trenta per cento delle fanciulle hanno risposto di non andare al cinema. Se alcuni ragazzi assistono a quattro *films* al mese, quelli trovati moralmente colpevoli di mancanze serie e ripetute, assistono a 6,6 proiezioni al mese. Il 65 per cento di ragazzi interrogati hanno dichiarato che avevano paura, al cinema, maschi e femmine nella stessa proporzione; da 10 a 16 anni la curva diminuisce, evidentemente, presso i ragazzi, ma bisogna tener presente che un certo rispetto umano impedisce loro spesso di dire tutte le verità; a 15 anni hanno ancora paura, nella misura del 44 per cento; a 16 anni del 30 per cento; nelle fanciulle non solo la paura non cessa, ma la curva sale leggermente con l'età. Soprattutto per *films* spaventosi, ma anche per i mostri, i fantasmi, gli scheletri e gli stregoni, le atrocità, le torture, i delitti, le bestie selvagge, le battaglie, i bombardamenti, ecc. Altra prova dell'impressione subito: il pianto. Il 60 per cento di ragazzi di 10 anni piangono al cinema, nello stesso momento in cui hanno paura; la proporzione cade al 30 per cento ai 16 anni, dopo una recrudescenza a 15; anche qui però il rispetto umano può condurre a risposte inesatte. Nelle fanciulle la curva è ascendente: 85 per cento a 10 anni, 93,94 per cento a 15 anni. Alla paura si devono aggiungere i pianti sentimentali.

« Esistono, infine, i sogni, il cui tema risale ai *films* veduti e il 60 per cento dei ragazzi, tra i 10 e 12 anni, hanno di tali sogni; la curva discende al 35 per cento a 15 anni; nelle fanciulle il massimo viene raggiunto attorno ai 12 anni: 60 per cento. Sogni che si riferiscono a scene d'atrocità, di spavento, a crimini, fantasmi, cadaveri, ecc.; a volte scene allegre. Tali sogni sono accompagnati talvolta da agitazioni e da reazioni emotive. Fisiologicamente e psicologicamente è dimostrato che il cinema agisce in modo grave sugli ipermo-

tivi e sui fanciulli che hanno tendenza all'ossessione.

« In numerosi casi si sono avute crisi di lacrime, di tachicardia e si sono constatate crisi di angoscia notturna. Nel momento della pubertà si può giungere fino a serie conturbazioni. D'altra parte, in maniera più generale, il fanciullo suggestionabile subisce profondamente l'influenza di tutti i *films* in cui crede di ritrovare la storia di se stesso ».

Il dottor Le Moal cita il caso di un fanciullo che tentò di impiccarsi dopo aver visto « Pel di carota ». Infine il fanciullo tende ad imitare quello che vede e la influenza del *film* è tanto maggiore quanto più l'atmosfera del *film* gli ricorda quella del suo sogno intimo in cui tutto è possibile: da ciò l'influenza disastrosa dei *films* polizieschi di *gangsters*.

Su un migliaio di ragazzi, scolari di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> elementare, è stata fatta un'inchiesta circa la loro frequenza al cinema, le pellicole preferite, gli effetti, ecc.

Dalle loro risposte è risultato che « nello spazio di due o tre mesi hanno assistito a 110 pellicole diverse che presentano: suicidi, omicidi, violenze, atti di brigantaggio, furti, rapimenti, ubriachezza, adulteri, baci passionali, danze discinte, nudità quasi complete » (Rodighiero, pag. 21, del *Cinema e i fanciulli*).

Un insegnante di religione fece una specie di statistica in cinque classi di alunni. Su 299 scolari 271 erano stati al cinema, in un mese, dalle sei alle diciotto volte: altri, ventiquattro volte, ed alcuni tutti i giorni.

Questi scolari avevano veduto in un mese: 914 risse, 360 spettacoli di ubriachezza, 165 rapine, 120 adulteri, 224 omicidi, 645 atti di brigantaggio, 179 furti, 71 incendi ed assassinii, 65 suicidi.

Le novanta risposte ad un'altra limitata inchiesta svolta in una scuola elementare di campagna (due quarte maschili ed una quinta femminile) sono tali da far pensare.

Nessuno dichiara che un atto umanitario o gentile lo ha colpito, ma molti invece confessano di aver avuto paura davanti a qualche scena rimasta così impressa nella fantasia da impedire il sonno o da produrre sogni agitati:

« Quando Olivier ha fatto impiccare Billi », « quando torturavano il prete », « quando il ladro si è impiccato », « quando Genevieve non avendo inchiostro per scrivere si è tagliata la mano », « quando Tarzan ha lanciato il coltello nella pancia di un tedesco », « quando il capo spagnolo stava morendo con la mitragliatrice in mano ».

Il risultato di tale forma... educativa è veramente disastroso. Uno di questi ragazzi frequentatore assiduo del cinema in un componimento scrive esattamente: « Se fossi padrone degli uomini ne farei di loro come schiavi, li ucciderei quando ne avessi voglia, e per divertirmi li farei combattere fra di loro nei circhi ».

C'è davvero materia di meditazione!

I rapporti dei tribunali per minorenni con le loro tristissime statistiche, segnalano come molti delitti siano stati commessi dopo un *film* ispiratore quasi sotto una suggestione ipnotica.

Il professore Gisler Flesch nel Convegno internazionale medico-pedagogico delle « Semaines internationales d'études pour l'enfance victime de la guerre » in Roma (12-18 maggio 1947) in una relazione su « il problema della lotta contro la delinquenza minorile in Italia » sostenne che « ancora più forte di quella della stampa, altra azione di contagio psichico-criminogeno e di erudizione criminale viene esplicata particolarmente sui ragazzi dai *films* sostanziati da delitti (compresi quelli cosiddetti « politici ») e da suicidi, i quali formano circa i due terzi della odierna produzione cinematografica. Nella suprema ansia di trovare il denominatore comune di tutti i pubblici, siffatti *films* si rivolgono di regola agli istinti peggiori della natura umana, quasi fossero i soli a determinare i pensieri e la condotta degli uomini. La psiche del fanciullo ha, in confronto con quella degli adulti, sviluppato deficientemente la sfera del raziocinio; ed allorché una rappresentazione cinematografica svolge una tesi in cui un adulto può anche scorgere le finalità morali, il ragazzo (la cui mentalità è in grande prevalenza analitica) non trova interesse che verso il quadro in sé, la scena culminante, il particolare impressionante, che sempre sono in tali *films* espressione del male. Perciò egli porrà la sua attenzione sul comportamento dei personaggi, sulle azioni e sulle reazioni criminose, e ne trarrà esempi ed insegnamenti che potranno costituire stimoli a ripetere, nella realtà della propria vita, ciò che più l'ha colpito e che trova maggior risonanza nella sua personalità profonda. Si potrebbero riportare, traendoli dalla dozzinosa casistica, numerosi esempi di fanciulli che dopo aver assistito a spettacoli cinematografici del genere, si sono resi, per pura forza di suggestione, autori di delitti, confessando poi candidamente « di aver fatto come avevano visto al cinematografo ».

Salvare la giovinezza, la purezza e la freschezza dell'animo del fanciullo è e deve essere la preoccupazione di tutti i popoli.

Se con le note seguenti, che pur risalgono a 18 anni addietro, ci indugiamo ad una serie di citazioni, è solo per sottolineare la particolare sensibilità di tanti popoli a questo grave problema morale.

Nel *Belgio* per la legge 1° settembre 1920 è vietato l'ingresso nelle sale cinematografiche ai minori degli anni 16 che non siano accompagnati; con la legge del 1928 è stata istituita una Commissione di controllo la quale respinge quelle pellicole che possono nuocere alla fanciullezza. Tale esame non ha carattere obbligatorio per i produttori ed i noleggiatori ma quando essi non si sottopongono a tale controllo non possono annunciare al pubblico, nei manifesti, che le pellicole stesse sono adatte ai minori ed alle famiglie.

Nel *Lussemburgo* la legge 13 giugno 1922 sulla sorveglianza delle sale e delle rappresentazioni cinematografiche pubbliche così si esprime.

« Art. 1. — L'ingresso nelle sale cinematografiche è vietato ai minori dei due sessi sino all'età di 17 anni compiuti.

« Art. 2. — Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica alle sale cinematografiche che proiettino esclusivamente pellicole autorizzate da commissioni la cui organizzazione ed il cui funzionamento dovranno essere determinati da regolamenti amministrativi ».

Nella *Norvegia* per la legge 25 luglio 1913, completata dalla legge 3 giugno 1921 (articolo 9) i fanciulli che non abbiano raggiunto l'età di anni 16 non possono essere ammessi alle rappresentazioni cinematografiche che non siano state riconosciute a loro adatte in modo particolare. A rappresentazioni non possono accedere dopo le ore venti se non accompagnati.

Nella *Svezia* con un decreto reale del 1911 è fatto divieto ai minori degli anni 15 di partecipare a proiezioni dichiarate non adatte. Oltre alle ore 20 neppure a tali proiezioni può assistere il minore se non accompagnato. Ai minori degli anni cinque è proibito l'ingresso a qualsiasi pubblico spettacolo.

In *Olanda* le commissioni di censura hanno il compito di vedere se i *films* sono nocivi all'ordine pubblico ed al buon costume e quali in particolare siano adatti ai ragazzi fino ai 14 e 18 anni i quali non possono assistere se non a queste rappresentazioni.

In *Romania* nel 1932 vigeva il divieto per studenti minori degli anni 18 o 19 di assi-

stere a proiezioni che non avessero rigoroso carattere culturale ed educativo.

In *Austria*, una Commissione di censura incaricata di vedere le pellicole destinate ai minori degli anni 16, composta di esperti nel campo dell'educazione e della previdenza per la gioventù, decideva per l'ingresso eccezionale di ragazzi che non avessero compiuto gli anni 16 (nel Tirolo 17, nel Voralberg 18).

In *Grecia* per l'articolo 10 del decreto-legge settembre 1926, n. 38730, i minori non possono essere ammessi nelle sale cinematografiche fino al decimo anno di età; dagli undici ai quindici se non siano accompagnati dai genitori, dal tutore o da persone espressamente delegate. L'età dei ragazzi per la legge 24 maggio 1930, n. 4767, viene severamente controllata perché non vi siano evasioni alla proibizione della censura.

In *Bulgaria* per la legge 15 aprile 1930 era proibito ai minori degli anni 18 ed agli allievi degli istituti di istruzione generale, anche se privati, l'ingresso al cinema ed in altre sale di pubblico divertimento in cui si proiettassero *films* per i quali non fosse stata concessa un'autorizzazione speciale.

In *Polonia* il decreto 7 febbraio 1929 vietava l'ingresso nelle sale cinematografiche a ragazzi minori degli anni 17 quando la pellicola fosse stata riconosciuta nociva dalla censura, o perché rappresentava delitti, o episodi erotici o lati negativi della vita o comunque fosse tale da influire in senso negativo sulla gioventù.

In *Lituania* i minori degli anni 17 non accompagnati dai genitori o tutori o altre persone responsabili non potevano accedere agli spettacoli cinematografici eccetto a quelli dichiarati dalla censura adatti per i minori.

In *Lettonia* la legge vietava ai minori dagli anni 6 ai 16 di partecipare alle rappresentazioni cinematografiche che non fossero state riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione adatte allo sviluppo morale della gioventù.

In *Estonia* ai minori degli anni 4 era vietato l'ingresso al cinema; i minori dei 16 e gli studenti minori dei 20 non erano ammessi a rappresentazioni filmistiche se non a condizione che il programma contenesse pellicole riconosciute come adatte alla loro mentalità ed al loro spirito dal Ministero per l'istruzione pubblica o dai suoi rappresentanti autorizzati. Gli esercenti erano tenuti a far presente al pubblico i certificati appositamente rilasciati per questi ultimi *films*.

La legislazione spagnola in fatto di controllo sugli spettacoli cinematografici, data dal

1904, è stata completata poi nel 1908-13 e 1914. L'articolo 34, della legge 12 agosto 1904, vieta l'ingresso agli spettacoli notturni del cinema ai minori degli anni 10 non accompagnati, lasciando ogni responsabilità ai genitori o tutori.

Nel *Portogallo* esistono commissioni di censura per tutti i *films* importati ed esportati; contro il parere della commissione di censura si può ricorrere all'ispettore generale degli spettacoli. La deliberazione definitiva è riservata al ministro degli interni.

Negli *Stati Uniti* le limitazioni variano: in alcuni Stati i minori non possono accedere alle rappresentazioni se non accompagnati, in qualche altro solo in ore particolari.

Nel *Quebec* i minori degli anni 16 sono esclusi dagli spettacoli cinematografici quando non siano accompagnati dai genitori, dal tutore o da loro delegati. Sono invece ammessi alle proiezioni, senza essere accompagnati; quando le commissioni di censura abbiano dichiarato che questi *films* sono adatti per i minori (legge sul cinema 1915).

Nella *Nuova Brunswick* da tutte quelle rappresentazioni da cui si percepisce un diritto d'entrata sono esclusi i fanciulli di età inferiore agli anni 12 che non siano accompagnati da parenti o da persone responsabili.

Nella *Nuova Scozia* esiste la medesima legislazione senonché il limite è abbassato ad anni 10.

Nell'*Ontario* sono esclusi dalle rappresentazioni cinematografiche i fanciulli di età inferiore agli anni 15. (Legge sul cinema 1915).

Nell'*Equatore* per il decreto 15 febbraio 1927 i minori degli anni 14 possono accedere al cinema soltanto se si proiettano pellicole composte per fanciulli o autorizzate da una particolare commissione di censura.

Nel *Nicaragua* per l'articolo 43 del regolamento 8 agosto 1927 sugli spettacoli pubblici teatrali e cinematografici, i fanciulli tra i 6 ed i 13 anni potranno assistere soltanto alle rappresentazioni giudicate dalla censura come adatte per loro e se accompagnati da parenti o tutori. Tutte le sale cinematografiche dovranno tenere non meno di due rappresentazioni al mese per i minori.

Nel *Perù* secondo lo statuto della commissione cinematografica, in data 31 luglio 1925, i minori dei 6 anni sono esclusi da qualsiasi rappresentazione cinematografica; i minori dei 16 anni sono esclusi dalle rappresentazioni cinematografiche dichiarate adatte solo per gli adulti.

In *India Orientale* è vietato ammettere alle pubbliche rappresentazioni fanciulli che non

abbiano raggiunto gli anni 17 a meno che una commissione a ciò scelta non abbia dichiarato che tale proiezione sia adatta alla loro età.

In *Australia* per l'esportazione delle pellicole funziona una commissione di censura (di prima e seconda istanza) la quale fra l'altro considera anche il valore etico dei singoli *films* in relazione all'età degli spettatori, precisando nel rilascio del certificato d'importazione o di esportazione quali *films* siano adatti a proiezioni per minori dai 6 ai 16 anni.

Nel *Giappone* è vietato l'ingresso al cinema ai minori degli anni 14 che non siano accompagnati dai genitori, dal tutore o da chi ne fa le veci. Questi comunque non possono trattenersi nella sala oltre le ore 21. Sono fissate norme di aereazione per difendere l'organismo dei fanciulli.

Nel *Panama* la giunta di censura divide gli spettacoli in quattro categorie: adatti per fanciulli (minori degli anni 15) o consentiti ai fanciulli o sconvenienti o inadatti dal punto di vista morale.

Nel *Costarica* i minori, di età inferiore ai 5 anni, non sono ammessi a nessuna specie di spettacolo; fino a 10 anni non possono partecipare a rappresentazioni serali. Nelle rappresentazioni pomeridiane in cui sono ammessi i minori, le pellicole dovranno avere come finalità quella di elevare spiritualmente e moralmente il fanciullo.

In una nazione po' di secolare civiltà e di tradizionale regime democratico quale è la *Svizzera* la difesa del minore ha ispirato una complessa ed efficiente legislazione. Il Dipartimento di giustizia e polizia di Zurigo già il 20 agosto 1912 promulgò un'ordinanza che interdiceva ai fanciulli, anche se accompagnati da adulti, l'accesso alle rappresentazioni cinematografiche normali. La Conferenza dei direttori di polizia a Herisan nel 27 ottobre 1913 propose ad unanimità tra le risoluzioni per regolamentare le norme da emanarsi dai vari Cantoni quella per cui *i fanciulli di età inferiore ai 16 anni non potevano essere autorizzati a frequentare il cinema anche in compagnia di adulti*, eccettuate le rappresentazioni speciali per la fanciullezza e la adolescenza approvate dalle autorità locali e con programmi ugualmente approvati. Si invocavano disposizioni penali contro gli esercenti, i genitori trasgressori ed i loro figli.

Da notare che il cinema non aveva raggiunto l'attuale perfezione di mezzi espressivi e quindi era infinitamente minore la potenza di suggestione che abbiano dimostrato essere quasi sempre dannosa ai ragazzi.

Meritano attenta considerazione per il loro alto valore di autentico documento sociale le argomentazioni della motivazione relativa al decreto del Cantone di Neuchâtel del 1912, così formulate:

« considerato che un gran numero di rappresentazioni cinematografiche rappresentano un vero pericolo per i fanciulli o esercitano sulla loro fantasia una influenza perniciosa,

che queste rappresentazioni, per la frequente rievocazione di scene criminali immorali o male adatte in ogni modo al grado di intelligenza del fanciullo, hanno per effetto di dare ad essi il senso della vita emotiva e di indebolire o falsare la loro coscienza morale,

che esse favoriscono spesso il tardivo ritorno a casa dei fanciulli, assorbono completamente la loro attenzione e li distraggono dai loro doveri verso la famiglia e la scuola,

che sono anche causa di dissipazione e di spese esagerate per i fanciulli,

che è opportuno vietarne la visione ai fanciulli di età inferiore agli anni 16,

che la reclame delle scene criminali o immorali è di carattere tale da eccitare in modo pericoloso la fantasia dei fanciulli ed ha su di essi un effetto deplorabile dal punto di vista educativo » (Non possiamo non rilevare che non solo esistono proibizioni per le pellicole ma anche per la reclame <sup>1)</sup>).

Può essere di esempio quanto stabilisce il Cantone di Berna:

« Sono proibite la produzione, la vendita, la locazione, il prestito e l'impiego in qualsiasi modo negli spettacoli pubblici di pellicole cinematografiche il cui soggetto sia tale da incitare al delitto o da istruire nella via della delinquenza, da portare danno alla moralità, da ledere gravemente il pudore, da depravare o scandalizzare in genere.

« È ugualmente interdetto offrire il proprio concorso alla rappresentazione ed alla produzione di pellicole cinematografiche, di scene pericolose per la vita umana o compromettenti la pubblica sicurezza o la moralità ».

Nei Cantoni latini in genere è vietato l'ingresso nelle sale cinematografiche ai ragazzi fino ai 10 anni ed è permesso a quelli dai 10 ai 16 quando siano accompagnati dai loro genitori o dal tutore, riservando alle autorità comunali la possibilità di escludere da rappresentazioni cinematografiche anche questi ultimi, nel caso che ciò sembri più conveniente.

Nella Svizzera tedesca l'età limite è fissata a 18 anni.

Zurigo mostra in ciò una particolare severità perché un'ordinanza del 1916 allontanava dalle rappresentazioni cinematografiche comprese quelle che erano organizzate esclusivamente per fanciulli, coloro che non avessero compiuti i 15 anni anche se accompagnati da genitori o tutori.

Nel Vallese oltre la censura preventiva del *film* vi è ancora un sistema di controllo o censura repressiva « quando cioè gli organi o i funzionari autorizzati, constatando durante una rappresentazione o dopo la rappresentazione stessa che la pellicola è immorale o pericolosa o suggestiva di idee e di pensieri che non possono essere consentiti, intervengono e vietano che la rappresentazione proseguisca o che abbiano luogo le altre ».

A Basilea è stabilito che « gli organi di controllo nominati dal Dipartimento di polizia, possono in ogni momento penetrare nella sala, farsi consegnare i programmi e stampati reclamistici, domandare chiarimenti e constatare se i regolamenti sono stati osservati in modo rigoroso. Hanno anche facoltà di far riprodurre, per controllo, fuori le ore degli spettacoli normali, alcuni numeri del programma ».

A Zurigo secondo il sistema del 1922 nessun spettacolo può effettuarsi senza autorizzazione preventiva.

A Zug, Lucerna e Berna le modalità della nomina di queste commissioni di censura, il tempo in cui essa dura in carica, sono presso a poco identiche.

In genere, come principio, gli uffici di polizia hanno diritto di sorvegliare soprattutto gli spettacoli cinematografici, diritto che si esercita in funzione repressiva. Agiscono anche gli organi collaterali: delegati dei consigli comunali, delle commissioni scolastiche o esperti che hanno libero accesso al cinema.

In parecchi Cantoni è concesso agli esercenti di ricorrere in 2° grado contro le decisioni che ritengano lesive dei loro interessi; però quando essi contravvengono, oltre la multa, in qualche Cantone è stabilita la pena detentiva.

È prevista anche la possibilità di sequestro degli stampati reclamistici e delle pellicole per ordine della polizia.

Questa particolare sensibilità nel popolo elvetico ci può dare il segreto della sua sanità morale e quindi della sua forza democratica.

\* \* \*

La voce del Sommo Pontefice nell'Enciclica *Vigilanti cura* del 29 giugno 1936 si leva accorata nella constatazione dei danni gravissimi

che reca il cinema all'animo infantile « stragi di anime, di giovani e di fanciulli... tante innocenze che si perdono proprio nelle sale cinematografiche ».

La rivista *Maternità e Infanzia* del 1943, n. 1, sembra far eco a tale appello: « Non dobbiamo né possiamo rassegnarci dinanzi al fenomeno dell'immoralità dilagante e corrosiva ed assistere indifferenti ad ogni danno ulteriore derivante dall'attuale situazione: bisogna reagire per un supremo dovere religioso e civile e sarà un'opera utile, giacché l'animo del fanciullo è ancora vergine ».

Che cosa è quindi necessario? che la industria cinematografica si orienti a creare dei capolavori per ragazzi. Non sarà immediato l'entusiasmo dei fanciulli per i *films* adatti alla giovane età quando sono ormai abituati alle pellicole per adulti, ma non passerà molto tempo che il pubblico dei fanciulli reclamerà quei *films* che ritiene di comprendere e sui quali potrà prendersi un'intelligente piacere. Il gusto cambia naturalmente con l'età e se ci sono alcuni Stati come la Scandinavia che creano dei *films* adatti per queste differenti età (fino ai 7 anni, dai 7 ai 12 ed oltre) non possiamo che augurarci che, comunque, queste pellicole per ragazzi si producano e siano veramente per loro.

D'altra parte siccome è provato che i fanciulli sono presso a poco simili in tutti i paesi e le medesime cose piacciono o dispiacciono, un accordo internazionale in questa materia non potrà che giovare alla cinematografia ed ai ragazzi.

È interessante l'esperienza francese del « cineclub pour enfants ». Partendo dal principio base che il cinema non è soltanto un mezzo di divertimento ma anche di cultura alcuni educatori hanno costituito tali *clubs* in cui sono organizzati in forma cooperativistica i giovani spettatori ai quali incombe quindi la responsabilità di gestione e di scelta dei programmi.

Nascerà anche il poeta dei fanciulli nel campo della cinematografia, se non è ancora nato, che faccia vedere ai ragazzi scene di vita piacevole, dove la virtù, l'amore e la bontà trionfano; dove l'amore di patria la maternità e la religione siano esaltate « Il giovane che si affaccia alla vita attende una risposta sicura e rasserenatrice sui gravi problemi del suo spirito e del suo cuore. Si sveglia in lui irresistibile il desiderio di conoscere con sicurezza ciò che lo riguarda da vicino, sente la necessità di essere frenato nei moti incomposti dell'animo; guidato nelle sue ispirazioni, aiutato ad affrontare le reali ne-

cessità della sua esistenza. Egli ha bisogno di essere sostenuto con ideali sublimi di bontà e di amore i quali, deturpati da microbi dissolvitori della virtù e del dovere, crollerebbero infranti » (Rodighiero, *Il cinema ed i ragazzi*).

\* \* \*

La legislazione italiana, preoccupata della influenza del cinema sui ragazzi, con legge 10 dicembre 1925, n. 2267, delega alle commissioni previste dal regolamento 24 settembre 1923, n. 3287, il potere di decidere a quali spettacoli cinematografici « possano assistere fanciulli ed adolescenti ».

Inoltre l'articolo 157 del regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1926, n. 618, specifica le condizioni che rendono le pellicole escluse o particolarmente adatte ai giovani.

Però non è sufficiente scrivere in una legge o in un regolamento quali siano le doti positive e quali quelle negative di una pellicola al fine della rappresentazione per ragazzi !

Occorre fare emettere un giudizio da commissioni più complete e più idonee a questo fine e rendere quindi efficiente il giudizio stesso con una procedura di pubblicazione atta allo scopo e con una serie di sanzioni tali da dare a tutta la legge un carattere di serietà.

Non abbiamo bisogno di ulteriori affermazioni di principio !

Per il passato ci si è limitati ad intervenire per dichiarare esclusi certi *films* per ragazzi inferiori ai 16 anni allorché concorrevano tali elementi da farli ritenere assolutamente negativi per i giovani.

È noto che questa dichiarazione fu limitata a *films* che, senza timore di esagerazione potevano escludersi ragionevolmente per qualsiasi pubblico.

La presente legge vuol dare al problema una impostazione positiva per cui ogni pellicola venga vagliata ai fini della sua capacità educativa o comunque positiva per i giovani e, come tale, dichiarata per essi adatta o inadatta.

La possibilità di educazione del cinema deve essere sfruttata a fondo: è necessario incidere favorevolmente nell'animo dei ragazzi; non basta sottrarli al veleno, occorre accostarli ai valori positivi, ai principi sani, capaci di alimentare le coscienze).

\* \* \*

Ripresentando la proposta di legge nella formulazione che fu votata dalla prima Commissione della Camera in sede legislativa il

1° aprile 1953, con la relazione che accompagnava la proposta n. 1183, crediamo opportuno render noto ai colleghi l'*iter* attraverso il quale si giunse a tale testo.

Gli onorevoli Chiesa Tibaldi Mary ed altri presentarono l'8 marzo 1950 la proposta « Sulla cinematografia per i ragazzi » (1145).

Gli onorevoli Dal Canton Maria Pia ed altri presentarono il 23 marzo 1950 la proposta « Disposizioni relative alla cinematografia per ragazzi » (1183).

L'onorevole Mazzali il 15 marzo 1950 presentò una proposta di legge « Regolamentazione della censura sugli spettacoli » (1162).

Gli onorevoli Viviani Luciana ed altri il 9 agosto 1951 presentarono la proposta « Norme per la disciplina e l'incremento della cinematografia per ragazzi (2146).

La I Commissione, prendendo per base la proposta Dal Canton, giunse, attraverso laboriose discussioni e vari emendamenti, al testo che ci onoriamo di presentare alla Camera.

L'articolo 1 contempla la costituzione di un Comitato nazionale che studi i problemi della cinematografia per ragazzi.

L'articolo 2 dell'opportuno allargamento delle attuali Commissioni di revisione cinematografica per renderle maggiormente idonee a giudicare quali siano i film adatti per ragazzi, quali prodotti per ragazzi, quali da vietare ai minori degli anni 16.

L'articolo 3 definisce i film secondo la classificazione dell'articolo precedente, chiarendo e completando, per quanto si riferisce ai « vietati », le precisazioni contenute nell'articolo 3 del regio decreto 4 settembre 1923, n. 3287.

L'articolo 4 esamina le possibilità dei ricorsi contro le decisioni di tale commissione e l'articolo 5 indica le norme che deve seguire l'esercente di sala cinematografica per dare ai film adatti per ragazzi o al divieto « per i minori di anni 16, la necessaria pubblicità ».

Gli articoli 6, 7 e 8, trattano delle provvidenze riservate ai film nazionali e stranieri di valore artistico, qualora siano giudicati « prodotti per ragazzi » e delle minori facilitazioni ai film dichiarati vietati ai minori di anni 16.

L'articolo 9 prevede la concessione dell'abbuono pari al 50 per cento dei diritti erariali, agli esercenti che effettuino spettacoli composti interamente di pellicole dichiarate adatte o prodotte per ragazzi ai sensi dell'articolo 2.

Gli articoli 10 e 11 costituiscono la parte più impegnativa della legge: il divieto ai minori



di anni 16 di accedere alle sale cinematografiche dove si proiettano film dichiarati vietati agli stessi o dove alla rappresentazione cinematografica siano abbinati riviste ed avanspettacoli in contrasto con i criteri informatori della legge, e le sanzioni agli esercenti che contravvengono alle disposizioni della legge stessa.

Ciò perché il divieto sia veramente operante.

L'articolo 12, come disposizione transitoria, prevede un termine entro il quale dovrà farsi la revisione di tutte le pellicole ai fini della legge, e un termine dal quale i film « prodotti per ragazzi » possono beneficiare delle provvidenze previste dalla legge.

In sostanza i ragazzi potranno accedere a tutte le sale cinematografiche in cui si proiettano film che non siano vietati ai minori di anni 16 o dove non siano abbinati alla rappresentazione cinematografica riviste od avanspettacoli in contrasto, come precedentemente esposto, con i criteri della legge.

Non è una norma certo troppo restrittiva di fronte a quelle di altri paesi già citati, che non permettono ai ragazzi la visione di film, che non siano stati dichiarati adatti alla loro età e mentalità, ma è un passo innanzi di fronte alla attuale situazione.

E poi sperabile che con una buona produzione cinematografica per ragazzi, si giunga al punto da far preferire, almeno a buona parte di essi, gli spettacoli fatti per loro anziché quelli per gli adulti, ai quali, per altro, possono liberamente accedere, purché non siano vietati ai minori degli anni 16.

Dalla prima presentazione dell'attuale proposta di legge, sono ormai trascorsi più di tre anni: tre anni disseminati di una dolorosa serie di delitti che hanno visto per protagonisti dei giovani, se non addirittura dei giovanissimi.

E appena il caso di ripetere a noi stessi che finalmente è ora di porre un riparo.

Affidiamo quindi il nostro pressante invito alla vigile coscienza degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato nazionale per la cinematografia per ragazzi con il compito di studiarne i problemi e promuoverne lo sviluppo.

Detto Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è presieduto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) da un funzionario della direzione generale dello spettacolo e da un funzionario del Ministero delle finanze anche se non in servizio attivo;
- c) da un insegnante elementare;
- d) da un professore di scuola media;
- e) da un docente universitario di psicologia;
- f) da un rappresentante di produttori di film;
- g) da un rappresentante di distributori di film;
- h) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- i) da due rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo (settore cinematografico);
- l) da uno scrittore di opere per l'infanzia;
- m) da un regista cinematografico;
- n) da un critico cinematografico;
- o) da un rappresentante dell'O.N.M.I. designato dall'Opera stessa.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali o di categoria.

I membri designati durano in carica due anni e possono essere riconfermati; per ciascuno di essi sono nominati con le stesse modalità uno o più membri supplenti.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

### ART. 2.

In ciascuna delle Commissioni di revisione cinematografica di primo grado di cui all'articolo 14 della legge 16 maggio 1947, n. 379, sono inclusi due membri del predetto Comitato nazionale, scelti fra i titolari o supplenti indicati nelle lettere c) e d), su designazione fatta all'inizio di ogni anno dal Comitato stesso.

Due membri dello stesso Comitato, scelti tra quelli di cui alle lettere *f*), *m*), *o*), entrano a far parte della Commissione di revisione cinematografica di secondo grado, su designazione fatta come al comma precedente.

Tali Commissioni, quando esprimono parere favorevole alla concessione del nulla-osta per la proiezione in pubblico, devono, qualora concorrano le condizioni di cui all'articolo 3 della presente legge, dichiarare se un film (lungometraggio, documentario o attualità) sia:

- 1°) adatto per ragazzi;
- 2°) prodotto per ragazzi;
- 3°) vietato ai minori degli anni 16.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel rilasciare il nulla-osta, deve inserirvi la qualifica data dalla Commissione a norma del comma precedente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle pellicole di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 maggio 1939, n. 926.

#### ART. 3.

Potranno essere dichiarati adatti per ragazzi soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni 14 e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per ragazzi quei film adatti per ragazzi, che siano ad essi specificatamente destinati.

Devono essere vietati ai minori degli anni 16 i film che, non compresi tra quelli per i quali non può essere rilasciato il nulla-osta, a norme dell'articolo 3 del regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, siano comunque idonei a sovraeccitare le passioni dei giovani, ad offederne il pudore o il sentimento morale, o a costituire per essi eccitamento alla corruzione, al delitto, al suicidio.

#### ART. 4.

Contro le decisioni della Commissione di primo grado è ammesso ricorso, entro tre mesi dalla entrata del film in programmazione nel territorio nazionale, da parte del distributore interessato, oppure dell'ufficio competente anche su istanza di un cittadino.

#### ART. 5.

L'esercente della sala cinematografica in cui si proietti un film adatto per ragazzi o vietato ai minori degli anni 16, deve pubbli-

carne l'avviso su ogni manifesto dello spettacolo. In ogni caso l'avviso deve essere ben visibile nella biglietteria della sala e all'esterno di essa.

ART. 6.

I film nazionali a lungo metraggio, dichiarati prodotti per ragazzi, anche se di lunghezza inferiore ai 2000 metri, ma non ai 1200, sono ammessi al godimento delle varie provvidenze stabilite dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, fermi gli altri requisiti e condizioni richiesti dalle relative disposizioni.

Sono considerati nazionali i film indicati agli articoli 8 e 9 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

ART. 7.

I film non nazionali, di lunghezza non inferiore ai 1200 metri, dichiarati, dalla Commissione di cui all'articolo 2, prodotti per ragazzi, qualora non manchino dei necessari requisiti artistici e tecnici, secondo il giudizio della Commissione di cui allo stesso articolo 2, sono esentati dall'obbligo del deposito di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1949, n. 448.

ART. 8.

I film vietati ai minori degli anni 16 non fruiscono del beneficio di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, ferma restando l'ammissibilità alle provvidenze di cui agli articoli 14 (con esclusione dell'ultimo comma) 15, 16, 17 della predetta legge.

ART. 9.

Agli esercenti di sale cinematografiche, i quali effettuano spettacoli composti interamente di pellicole dichiarate, ai sensi dell'articolo 2, adatte o prodotte per ragazzi, è concesso un abbuono pari al 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Nel caso di film nazionali, detto abbuono assorbe il beneficio di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

L'abbuono sarà corrisposto all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non potrà, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

## ART. 10.

È vietato ai minori degli anni 16 l'accesso alle sale cinematografiche ove siano proiettate pellicole dichiarate vietate ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge o dove alla rappresentazione cinematografica siano abbinate riviste o avanspettacoli che non rispondano ai criteri informativi della presente legge.

## ART. 11.

Agli esercenti di sale cinematografiche che sono denunciati per contravvenzione alle disposizioni della presente legge, salve le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 78 (testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), potrà essere applicata dall'autorità di pubblica sicurezza la sospensione da 10 giorni a 3 mesi e nei casi più gravi la sospensione da 3 mesi ad un anno o la revoca della licenza, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

## DISPOSIZIONE TRANSITORIA

## ART. 12.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni di revisione cinematografica effettueranno la revisione delle pellicole in circolazione ai fini delle dichiarazioni previste dall'articolo 2 della presente legge.

Le pellicole messe in circolazione dopo il 1° gennaio 1953 e che vengano riconosciute prodotte per ragazzi, sono ammesse a godere i benefici di cui all'articolo 6, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.